



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Casa Circondariale Barcellona Pozzo di Gotto
Area Segreteria Affari Generali

Barcellona P.G. li 16.09.2020

Alla O.S. Co.S.P.
Segreteria Generale Nazionale

Prot n°

9311 DEL 7 SET 2020

Oggetto	Nota Co.S.P. n° 0296/S.G./D.del 19 agosto 2020 Applicazione pedissequa norme ccnl e aqn sul diritto del dipendente che assiste un familiare disabile a turni agevolati e orario istituzionale contrattualmente stabiliti e recepiti in DPR, tutti vigenti
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In riscontro alla nota in riferimento, relativa all'oggetto, assunte le necessarie informazioni da parte del Comandante di Reparto, si rappresenta quanto segue:

- preliminarmente si osserva che la carenza di organico da cui è afflitta la Casa Circondariale di Barcellona P.G., più volte segnalata anche dalle OO.SS., viepiù aggravata da una cospicua percentuale di personale di Polizia Penitenziaria beneficiaria dei permessi ex legge 104/92, comporta un'organizzazione del servizio su tre quadranti, con turni di otto ore anziché di sei ore, con previsione dunque di due ore di straordinario;

- in merito alle prestazioni di lavoro straordinario, si dà atto che l'art 10 comma 11 dell'AQN prevede che " *Il Personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore ai tre anni) è esentato a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104*"

- alla luce di quanto sopra, alcune categorie di lavoratori – tra cui coloro che assistono un disabile in condizioni di gravità - possono essere esentati a domanda dalle prestazioni di lavoro straordinario, salvo **"inderogabili e comprovate esigenze di servizio"**;

- la decisione assunta dalla scrivente di esonerare Bucolo Gianfranco, in quanto fruitore dei permessi legge 104/92, dalle prestazioni di lavoro straordinario " compatibilmente con le esigenze di servizio " appare pertanto rispettosa della normativa contenuta nell'AQN, nell'ottica di un giusto temperamento tra il superiore interesse dell'Amministrazione, le legittime aspettative del personale e gli interessi dei disabili assistiti dai lavoratori;

- da ultimo, nel caso di specie, si evidenzia relativamente al mese di agosto u.s. che, in base alle informazioni fornite dal Comandante di Reparto in data 25 agosto, il dipendente Bucolo Gianfranco ha fruito di congedo ordinario fino al 16 agosto e nella settimana dal 17 agosto al 25 agosto ha svolto un solo turno di otto ore, proprio in considerazione di quelle comprovate esigenze di servizio scaturenti dalla carenza del personale aggravata nel mese di agosto, oltre che dalle assenze programmate e sopravvenute, anche dalla legittima fruizione delle ferie dal parte del personale in servizio.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, si porgono distinti saluti.

Il Direttore i.m.
Dirigente Penitenziario
Dssa Nunziella Di Fazio